

REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

approvato dal Consiglio di Istituto il 22/12/2023

Ai sensi del DL 16/4/94 n.297, l'Istituto Superiore per il Made in Italy -Ismi ha istituito i seguenti organi collegiali:

- Consiglio di Istituto
- Consiglio di classe
- Collegio dei docenti
- Assemblea degli studenti
- Assemblee dei genitori

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1) Composizione:

- Coordinatore Delle Attività Didattiche, membro di diritto;
- il Legale Rappresentante dell'ente gestore, membro di diritto;
- nr. 3 docenti eletti dal collegio docenti unitario;
- nr. 2 genitori eletti;
- nr. 3 studenti eletti dagli studenti dell'Istituto;
- nr. 1 rappresentante eletto dal personale non docente.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, sono elettori ed eleggibili tutti gli studenti e tutti i genitori.

I membri restano in carica tre anni, nel caso decadessero per perdita dei requisiti, verranno sostituiti dai primi non eletti oppure tramite votazioni suppletive.

Art. 2) Funzioni

Il Consiglio di istituto di una scuola paritaria in cui è presente il legale rappresentante dell'ente gestore, ha potere decisionale in ambito amministrativo e organizzativo mentre ha potere consultivo per quanto concerne la gestione finanziaria e pertanto promuove, programma e progetta le attività dell'Istituto tenuto conto della situazione economica derivante dal bilancio dell'ente gestore.

Nello specifico:

- Elege durante la prima seduta il Presidente tra i genitori eletti, nella prima votazione, a maggioranza assoluta, nella seconda, a maggioranza relativa. Se richiesto, viene eletto un Vicepresidente;

- approva il PTOF elaborato dal collegio docenti;
- adotta e approva i regolamenti interni dell'istituto;
- adatta il calendario scolastico alle esigenze dell'Istituto sentito il collegio docenti;
- promuove la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- propone all'amministrazione dell'istituto, indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di attrezzature tecnico-scientifiche, sportive e sussidi didattici nonché audio-televisivi, multimediali e dotazioni librerie;
- promuove contatti con altre scuole per scambi di informazioni ed esperienze e per procedere con attività di collaborazione;
- definisce i criteri per l'organizzazione oraria delle lezioni e delle altre attività scolastiche, delle uscite didattiche, visite didattiche e viaggi di istruzione.

Art. 3) Presidente

Il Presidente eletto tra i genitori, convoca e presiede le riunioni assicura il rispetto del regolamento e la regolarità delle discussioni.

In caso di assenza del presidente, se previsto, ne fa le veci il Vicepresidente.

Il preside nomina un segretario che ha il compito di redigere i verbali e di collaborare con la segreteria per la comunicazione degli atti.

Nel caso di perdita dei requisiti o di dimissioni, il Presidente va eletto in tempi brevi a cura del Vicepresidente, se presente, o del Coordinatore Della attività Didattiche.

Art. 4) riunioni

Il consiglio di istituto si riunisce almeno due volte l'anno secondo un calendario programmato all'inizio dell'anno scolastico e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente in accordo con il Coordinatore delle Attività didattiche tenuto conto anche di proposte pervenute da altri consiglieri almeno 7 gg prima della seduta

La convocazione avviene tramite segreteria non oltre 5 gg prima della riunione, in caso di urgenza, il presidente convoca immediatamente e con qualsiasi mezzo.

Le sedute straordinarie sono indette su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto e su domanda scritta al Presidente con indicazione dell'ordine del giorno.

La seduta è valida con la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti, le proposte sono adottate a maggioranza e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta nel solo caso riguardasse la scelta del Presidente o di persone in generale, per altre questioni, basta l'alzata di mano a meno che anche un solo consigliere non chieda la votazione segreta anche per altri punti all'ordine del giorno.

Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario è messo a disposizione dei consiglieri presso la segreteria prima della convocazione della successiva riunione.



CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 1)

I consigli di classe sono convocati dal Coordinatore delle attività Didattiche.

Art. 2)

I Consigli di classe sono presieduti dal Coordinatore delle attività Didattiche o da un docente membro del Consiglio suo delegato.

Art. 3)

I Consigli di classe si riuniscono in orario che non coincide con l'orario delle lezioni. Ha il compito di:

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione.
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Art. 4)

Le competenze relative alla valutazione, alle azioni di coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 5)

Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l'adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all'adozione dei libri di testo con relativa delibera.

Art. 6)

Le funzioni di segretario del Consiglio di classe sono attribuite dal Coordinatore delle attività didattiche, ad uno dei membri del Consiglio stesso.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1)

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio dell'Istituto ed è presieduto dal Coordinatore delle attività didattiche o dal suo delegato.

Art. 2)

Il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare, cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo statuto, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze e di favorire il coordinamento interdisciplinare.



Art. 3)

Il Collegio dei docenti formula proposte al Coordinatore per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione degli orari delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

Art.4)

Il Collegio dei docenti valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne gli obiettivi programmati, proponendo, misure per il miglioramento dell'attività scolastica.

Art. 5)

Il Collegio dei docenti può adottare e promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione.

Art. 6)

Il Collegio dei docenti promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto.

Art. 7)

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore didattico ne ravvisi la necessità, comunque, almeno una volta per ogni trimestre e due volte nel pentamestre.

Art. 8)

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 9)

Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte da un docente nominato dal Presidente.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**Art. 1)**

Le assemblee studentesche sono di classe.

Art. 2)

L'Assemblea di classe è composta da tutti gli alunni di una classe. Essa elegge, entro il 31 ottobre, due rappresentanti che mantengono contatti con il Coordinatore di Classe e il Coordinatore delle attività didattiche ed hanno il compito di indire le assemblee di classe e formulare l'O.d.G.



Art. 3)

La data di convocazione e l'O.d.G. dell'Assemblea, devono essere autorizzate dal Coordinatore delle attività didattiche almeno un giorno prima.

Art. 4)

È consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese dal momento dell'elezione dei Rappresentanti di Classe degli studenti, nel limite di un'ora di lezione, senza recupero delle medesime.

Art. 5)

Il verbale dell'Assemblea di classe deve essere consegnato al Coordinatore delle attività didattiche o alla Segreteria didattica entro 8 giorni dal termine della stessa.

Art. 6)

È riconosciuto il diritto di riunirsi nei locali della scuola per eventuali attività in orario non scolastico, previa autorizzazione del Coordinatore didattico.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 1)

L'assemblea di classe è composta da tutti i genitori di una classe. Essa elegge entro il 31 ottobre due rappresentanti di classe che non appartengano allo stesso nucleo familiare.

Un genitore non può rappresentare più di una classe.

Art. 2)

I rappresentanti di classe debbono essere eletti dalla maggioranza dei genitori presenti.

Art. 3)

Il voto è personale e segreto.

Art. 4)

I rappresentati mantengono i contatti con il Coordinatore delle attività didattiche e con gli altri organi collegiali, richiede la convocazione dell'assemblea di classe e con i punti all' O.d.G. in base alle esigenze e alle richieste della classe.

Art. 5)

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola i docenti della classe, il Coordinatore didattico della scuola e il rappresentante legale dell'Ente Gestore.

Art. 6)

Le assemblee di classe non hanno potere deliberante.

Proposte e richieste emerse vengono inoltrate agli organi collegiali competenti.

